

1

Al Presidente dell'Assemblea Legislativa

Regione Umbria

Marco Squarta

**Oggetto: Emendamento all'Atto n.1406 BIS/2022 - DDL "Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Umbria 2022- 2024."**

**1) Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente articolo:**

"Art. 7 bis

(Interventi per le cooperative di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli partecipate dalla Regione)

APPROVATO

1. La Regione, ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali n. 229251 del 20 maggio 2022, ed in conformità con le previsioni della sezione 2.1. della Comunicazione C(2022) 1890 final del 23 marzo 2022 relativa al "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina", concede un aiuto alle cooperative agricole di cui è socio nell'esercizio del diritto di recesso dalla compagine societaria disposto in attuazione dell'articolo 4, comma 1, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).

2. La concessione degli aiuti di cui al presente articolo viene effettuata con i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione in coerenza con le previsioni normative di cui al comma 1.

3. Le entrate derivanti dall'esercizio del diritto di recesso di cui al comma 1 dell'importo di euro 1.807.030,32 nell'anno 2022 sono iscritte al Titolo 5, Tipologia 400 "Altre entrate per riduzione di attività finanziarie" del Bilancio di previsione 2022-2024.

4. Per gli interventi di cui al comma 1, è autorizzata nell'esercizio 2022 la spesa di euro 1.278.846,74 alla Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca" Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 2 del Bilancio di previsione 2022-2024."

### **Relazione tecnico-finanziaria**

L'emendamento proposto è finalizzato alla concessione di aiuti temporanei, previsti per il 2022 dal D.M richiamato e dalla sovraordinata normativa europea, alle cooperative operanti nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, per le quali la Regione, essendo titolare di una partecipazione diretta nel capitale sociale, è in procinto di esercitare il diritto di recesso in attuazione dell'articolo 4, comma 1 del D.Lgs. 175/2016.

Il D. Lgs. n.175 del 19 agosto 2016 ha infatti introdotto una disciplina organica in materia di partecipazioni pubbliche, prevedendo tra l'altro, a carico delle Amministrazioni pubbliche l'obbligo di procedere ad una ricognizione e revisione straordinaria delle partecipazioni possedute (art. 24), a cui segue la previsione, a regime, della razionalizzazione periodica delle stesse, a cadenza annuale (art. 20).

L'art. 4, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 175/2016, dispone che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

Nel piano di ricognizione approvato con DGR 1101 del 28/09/2017 avente ad oggetto "Approvazione del piano di ricognizione e revisione straordinaria delle partecipazioni regionali ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175." era stata confermata la dismissione delle partecipazioni detenute dalla Regione in 5 cooperative agricole già prevista nei precedenti piani di razionalizzazione regionali di cui alle DGR 370/2015 e 325/2016 dove tali partecipazioni sono state valutate come non necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali regionali.

Con la successiva D.G.R. 1587 del 28/12/2018, di approvazione del piano di ricognizione annuale, è stata approvata la rimodulazione della tempistica delle procedure di alienazione delle partecipazioni regionali dirette nelle società cooperative agricole, inizialmente prevista entro il 2018, disponendo il mantenimento di tali partecipazioni fino a tutto il 2021, in applicazione della sopravvenuta normativa nazionale (art. 1, comma 723, L. 30 dicembre 2018, n. 145) che ha inserito il comma 5 bis all'art. 24 del TUSP, il quale "a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche", sospende - per le società partecipate che hanno prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione - l'efficacia, sino al 31 dicembre 2021, dei precedenti commi 4 (relativo all'obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 (che prescrive una sanzione per la mancata alienazione nei termini).

Con la delibera relativa al piano di ricognizione del 2021 (DGR 1352 del 29/12/2021), con riferimento alle società in oggetto, tenuto conto che uno degli scopi della società cooperativa è quello di favorire l'ingresso di nuovi soci e che l'art. 2524 c.c. ha opportunamente stabilito la variabilità del capitale di tali società proprio per consentire l'ingresso o l'uscita dei soci senza che sia necessario modificare l'atto costitutivo, rendendo così inutile e non economicamente conveniente la vendita di azioni già in circolazione, è stata disposta la modifica della misura di razionalizzazione indicata per le n. 5 società agricole, prevedendo il recesso della Regione dalle società in sostituzione della dismissione della partecipazione.

In esito alla conseguenze del conflitto tra Russia ed Ucraina la Commissione europea ha emanato la Comunicazione C(2022) 1890 final del 23 marzo 2022 relativa al "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina".

In particolare la sezione 2.1 "Aiuti di importo limitato" di tale Comunicazione considera compatibile con il mercato interno, ai sensi dell'art.107, para 3, lett. b) del TUEF, la concessione di aiuti temporanei ad imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli a condizione che:

- l'aiuto sia concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali, riduzione/estinzione di contributi previdenziali, di debiti nei confronti della Pubblica Amministrazione e altre agevolazioni di pagamento;
- l'importo complessivo dell'aiuto non superi 400.000 euro per impresa;
- l'aiuto concesso alle imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli non deve essere stabilito in base al prezzo o al volume dei prodotti immessi sul mercato;
- gli aiuti concessi debbono essere subordinati al non venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari e non fissati in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti immessi sul mercato dalle imprese interessate o acquistati da produttori primari, a meno che, in quest'ultimo caso, i prodotti non siano stati immessi sul mercato o siano stati utilizzati per scopi non alimentari, quali la distillazione, la metanizzazione o il compostaggio, da parte delle imprese interessate;
- l'aiuto sia concesso entro e non oltre il 31.12.2022

In esito a tale Comunicazione il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e forestali ha emanato il D.M. n. 229251 del 20.05.2022 recante "Quadro riepilogativo delle misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo, forestale, della pesca e acquacoltura ai sensi della sezione 2.1 della comunicazione della Commissione europea Comunicazione della Commissione C(2022) 1890 final "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" e successive modifiche e integrazioni".

Tale decreto costituisce la normativa quadro nazionale degli aiuti di importo limitato concedibili alle imprese operanti nel settore agricolo e forestale, pesca e acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, conformemente alle condizioni dettate dalla sezione 2.1 "Aiuti di importo limitato" della citata Comunicazione della Commissione europea.

APPROVATO

Tale Provvedimento è stato notificato ai Servizi della Commissione europea come regime di aiuto SA.102896 (2022/N) al fine di ricevere la decisione di compatibilità ai sensi dell'art. 107 (3)(b) del TUEF.

Tale regime è stato approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022) 3359 final del 18 maggio 2022 e, pertanto, il Provvedimento nazionale sopra citato rappresenta un quadro giuridico certo per tutte le Amministrazioni pubbliche italiane comprese le Regioni concedenti gli aiuti alle imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, conformemente alle condizioni dettate dalla sezione 2.1 "Aiuti di importo limitato" della Comunicazione europea (2022/C 1890 final)

Il provvedimento nazionale sopra richiamato è rivolto in particolare agli Enti (e quindi anche alle Regioni) che intendono concedere aiuti temporanei anche ad imprese attive nella trasformazione, commercializzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari.

Con la norma proposta la Regione può concedere alle cooperative un aiuto consistente nella riduzione/estinzione del loro debito nei confronti della Regione derivante dalla restituzione della quota di capitale sociale a seguito del recesso disposto con la citata D.G.R. n. 1352/2021.

Per potere concedere l'aiuto sotto forma di riduzione/estinzione del debito le cooperative dovranno dimostrare, in particolare, di essere state colpite dalla crisi economica determinatasi per effetto del conflitto tra Russia ed Ucraina sia direttamente che indirettamente con conseguenze economico-finanziarie come la contrazione di domanda, l'interruzione di contratti e progetti in essere, la perdita di fatturato, difficoltà nell'approvvigionamento delle materie prime, indisponibilità o insostenibilità di costi di altri fattori di produzione.

La riduzione/estinzione del debito corrispondente alla quota di partecipazione regionale al capitale sociale delle cooperative agricole è subordinato a specifici criteri previsti dal Provvedimento nazionale citato, conformemente alle condizioni dettate dalla sezione 2.1 della citata Comunicazione europea ed in particolare:

- può essere concesso nel limite massimo della quota di partecipazione posseduta dalla Regione alla data dell'ultimo bilancio approvato dall'Assemblea dei Soci della Cooperativa e, comunque, non oltre 400.000,00 euro per impresa. La quota regionale eccedente l'aiuto concesso è quindi oggetto di restituzione alla Regione in esito all'attuazione dell'istituto del recesso.

- è ritenuto ammissibile in quanto per dette cooperative che operano nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli:

a) l'importo dell'aiuto non è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate o acquistati da produttori primari, a meno che, in quest'ultimo caso, i prodotti non siano stati immessi sul mercato o siano stati utilizzati per scopi non alimentari, quali la distillazione, la metanizzazione o il compostaggio, da parte delle imprese interessate;

b) l'aiuto è subordinato al fatto di non venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari ma viene iscritto al fondo di riserva del patrimonio societario della cooperativa;

- è concesso alle imprese cooperative agricole partecipate dalla Regione che alla data del 20 maggio 2022 (data del regime di aiuto quadro nazionale approvato con Decisione della Commissione europea - Allegato B del presente atto) risultano colpite dalla crisi sia direttamente che indirettamente con conseguenze economico-finanziarie;

- è concessa entro e non oltre il 31.12.2022;

- è cumulabile con gli aiuti previsti dai regolamenti "de minimis" applicabili, ovvero il regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, il regolamento (UE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 e il regolamento (UE) n. 717/2014 del 27 giugno 2014, o dai regolamenti di esenzione per categoria applicabili a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti;

- è concesso solo per le cooperative che alla data del 20 maggio 2022 non risultino essere in liquidazione volontaria, concordato preventivo, amministrazione controllata o in liquidazione coatta amministrativa;

L'aiuto, qualora concesso, a seguito della verifica delle condizioni di ammissibilità all'aiuto stesso sopra richiamate, nel limite massimo della quota di partecipazione posseduta dalla Regione e, comunque, non oltre 400.000,00 euro per impresa, determinerebbe la seguente situazione:

APPROVATO

| Soc. Coop. partecipate dalla Regione                     | Quota regionale<br>Capitale sociale | Aiuto massimo<br>concedibile a<br>Riduzione/estinzione<br>debito | Quota regionale<br>residua da restituire |
|--|-------------------------------------|--|--|
| GRIFO Latte - Coop. Produttori Latte Scarl               | 191.156,00                          | 191.156,00   | 0,00                                     |
| Gruppo Agricooper Soc. Coop. Agricola                    | 519.708,58                          | 400.000,00   | 119.708,58                               |
| Gruppo cooperative agricole di Trevi<br>S.c.a.           | 287.690,74                          | 287.690,74   | 0,00                                     |
| Molini Popolari Riuniti Ellera Umbertide<br>M.P.R. Scarl | 808.475,00                          | 400.000,00   | 408.475,00                               |
| <b>Totale</b>  | <b>1.807.030,32</b>                 | <b>1.278.846,74</b>  | <b>528.183,58</b>                        |

La norma proposta dispone quindi l'iscrizione delle entrate, derivanti dall'esercizio del diritto di recesso da parte della Regione - quantificate nell'importo pari al totale delle quote di partecipazione al capitale sociale delle cooperative elencate nella tabella sopra riportata per complessivi euro 1.807.030,32 - nell'esercizio finanziario 2022, al Titolo 5, Tipologia 400, delle Entrate del Bilancio di previsione regionale 2022-2024 (capitolo di nuova istituzione 02476\_E "Rimborso quota capitale sociale cooperative agricole partecipate dalla Regione a seguito dell'esercizio del diritto di recesso").

Dal lato della spesa, a copertura dell'onere finanziario relativo alla riduzione/estinzione del debito a carico delle cooperative, quantificato nell'importo massimo di complessivi euro 1.278.846,74, viene autorizzata nell'esercizio finanziario 2022 la spesa di pari importo alla Missione 16, Programma 01, Titolo 2 del Bilancio di previsione 2022-2024 (capitolo di nuova istituzione 03573\_S "Concessione riduzione/estinzione del debito a carico delle cooperative agricole partecipate dalla Regione per restituzione quota capitale sociale a seguito recesso ai sensi D.M. MIPAF n. 229251 del 20/05/2022.").

La parte residua del debito a carico delle cooperative per l'importo stimato di euro 528.183,58 dovrà essere restituita alla Regione. A fronte di tali somme che vengono accertate nell'esercizio 2022 viene effettuato prudenzialmente l'accantonamento di pari importo al Fondo crediti di dubbia esigibilità, ai sensi di quanto previsto per tale Tipologia di Entrata dal D.Lgs. 118/2011.

**2) A seguito dell'emendamento n.1, vengono apportate le seguenti variazioni alle Tabelle 2 e 3 allegate al DDL:**

**Tabella 2 - Allegato 2) Variazioni alle entrate di bilancio per Titoli e Tipologie**

| TITOLO | DENOMINAZIONE                                | TIPOLOGIA                        | DENOMINAZIONE                                       | COMPETENZA 2022     | CASSA 2022          |
|--------|--|----------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| 5      | ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE | 0400                             | ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE | 1.807.030,32        | 1.807.030,32        |
|        |  | <b>TOTALE VARIAZIONI ENTRATA</b> |   | <b>1.807.030,32</b> | <b>1.807.030,32</b> |


**Tabella 3 - Allegato 4) Variazioni alle spese di bilancio per Missione, Programma e Titolo**

| MISSIONE | DESCRIZIONE                                   | PROGRAMMA | DESCRIZIONE  | TITOLO | COMPETENZA 2022     | CASSA 2022          |
|----------|---|-----------|--|--------|---------------------|---------------------|
| 16       | AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA | 01        | SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE | 2      | 1.278.846,74        | 1.278.846,74        |
| 20       | FONDI E ACCANTONAMENTI                        | 02        | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'                       | 1      | 528.183,58          | 528.183,58          |
|          |   |           | <b>TOTALE VARIAZIONI SPESA</b>                             |        | <b>1.807.030,32</b> | <b>1.807.030,32</b> |

APPROVATO

Si dà atto, a seguito delle variazioni sopraindicate, del permanere degli equilibri del Bilancio assestato 2022-2024 prescritti all'articolo 40, comma 1 del D.Lgs. 118/2011.

**Le variazioni sopraindicate si intendono apportate anche a tutti i prospetti e allegati all'Atto n. 1406 in oggetto.**

|  |                                 |           |            |
|--|---------------------------------|-----------|------------|
|  | <h1>RICEVUTA DI PROTOCOLLO</h1> | DATA      | 22/07/2022 |
|  |                                 | REVISIONE | 01         |
|  |                                 | PAGINA    | 1          |

**Numero:** 20220004914

**Data Protocollo:** 21/07/2022 13:04

**Direzione:** Entrata

**Nome File:** Protocollo\_20220004914.pdf

**Impronta:** C89061A4E177E38CFC18FAAB3B0D269CB77679B3431D3730ED44DF6A98C0EDB5

**Oggetto:** Atto n. 1406/bis - Proposta di emendamento aggiuntivo dell'Assessore Morroni - art. 7-bis

**Corrispondenti:** Morroni Roberto (PEC)

Regione Umbria Assemblea Legislativa ex art. 40 del D.Lgs. n. 20220004914 47224,35 21-07-2022 - 13:04  
 Da: "Per servizi di ruolo regionale@pec.regione.umbria.it" <per.servizi@pec.regione.umbria.it>  
 A: Francesco.potter@assessorato.umbria.it  
 CC:  
 Data: 21/07/2022 13:07:30  
 Oggetto: EMENDA CERTIFICATA Ex art. 105 della Costituzione, Regione Umbria, trasmissione protocollo nr. 01/2174-2022  
 Messaggio di posta certificata  
  
 Il giorno 21/07/2022 alle ore 13:07:30 (UTC) è stato inviato il messaggio  
 "Emenda CERTIFICATA Regione Umbria, trasmissione protocollo nr. 01/2174-2022" in data ricevuta da "Francesco.potter@assessorato.umbria.it"  
 protocollo@assessorato.umbria.it  
 Il messaggio originale è incluso in allegato  
 Identificativo messaggio: cce92985112021072112563819203738157@pec.umbria.it  
 Allegati [2]  
 Successo: 100% (16 KB)  
 Errore: 0% (0 KB)

**Fascicoli:** XI legislatura - DDL - atto n. 1406 - assestamento bilancio di previsione regione umbria 2022-2024

**Titolario di Classificazione:** 2.5 - Proposte di legge regionale

⑥ E ⑦



**Regione Umbria**  
Giunta Regionale

Regione Umbria - Assemblea Legislativa

cons.reg.umbria@arubapec.it

Regione Umbria - Assemblea legislativa - Squarta Marco

marco.squarta@pec.alumbria.it

Documento elettronico sottoscritto  
mediante firma digitale e conservato  
nel sistema di protocollo informatico  
della Regione Umbria

**Oggetto: Emendamenti all'Atto n.1406 Bis – DDL “Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Umbria 2022- 2024.”.**

Gentile Presidente,

si trasmette in allegato l'elenco degli emendamenti di cui all'oggetto, corredati da relazione illustrativa.

Distinti saluti

GIUNTA REGIONALE

Assessore alla programmazione europea,  
al bilancio e alle risorse umane e  
patrimoniali, Turismo, Istruzione e Diritto  
allo studio, Cultura

Paola Agabiti

L'Assessore  
Paola Agabiti

REGIONE UMBRIA  
Via Mario Angeloni, 61 - 06124 Perugia

Telefono: .075 504 5381  
FAX:

Indirizzo email:  
paola.agabiti@regione.umbria.it

Indirizzo PEC:  
regione.giunta@postacert.umbria.it

Perugia 25/07/2022

Allegato:

-emendamenti all'Atto n.1406 Bis

APPROVATO



Regione Umbria

Giunta Regionale

Emendamenti all'Atto n.1406 Bis – DDL "Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Umbria 2022- 2024."

**1) Il comma 2 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:**

"Al comma 8 dell'articolo 13 della l.r. n. 37/1998, le parole: "*inferiore a 12.000*" sono sostituite dalle seguenti: "*pari o inferiore a 5.000*".

6

APPROVATO

Relazione

Con il presente emendamento si modifica il comma 8 dell'articolo 13 della l.r. 37/1998 coerentemente alla modifica apportata al comma 1 dell'articolo 9.

**2) Al comma 3 dell'articolo 13 le parole "*in funzione del numero di domande pervenute e*" sono soppresse.**

7

APPROVATO

Relazione

Con il presente emendamento si elimina la precisazione precedentemente prevista che si ritiene non necessaria e pleonastica in quanto si ritiene sufficiente il vincolo espressamente previsto nella norma ovvero "*fino ad esaurimento delle risorse disponibili nell'esercizio*".

Le disposizioni di cui alle presenti proposte di emendamento di natura ordinamentale non determinano oneri a carico del bilancio regionale.

FIRMATO DIGITALMENTE

Paola Agabiti

PROT 4938



**Regione Umbria**

Giunta Regionale

Regione Umbria - Assemblea Legislativa

cons.reg.umbria@arubapec.it

Regione Umbria - Assemblea legislativa - Squarta Marco

marco.squarta@pec.alumbria.it

Documento elettronico sottoscritto  
mediante firma digitale e conservato  
nel sistema di protocollo informatico  
della Regione Umbria

**Oggetto: Emendamenti all'Atto n. 1406 Bis – DDL “Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Umbria 2022- 2024.”.**

Gentile Presidente,

si trasmette in allegato l'elenco degli emendamenti di cui all'oggetto, corredati da relazione illustrativa.

Distinti saluti

L'Assessore  
Paola Agabiti

GIUNTA REGIONALE

Assessore alla programmazione europea,  
al bilancio e alle risorse umane e  
patrimoniali, Turismo, Istruzione e Diritto  
allo studio, Cultura

Paola Agabiti

REGIONE UMBRIA  
Via Mario Angeloni, 61 - 06124 Perugia

Telefono: .075 504 5381  
FAX:

Indirizzo email:  
paola.agabiti@regione.umbria.it

Indirizzo PEC:  
regione.giunta@postacert.umbria.it

Perugia 25/07/2022

Allegato:  
-emendamenti all'Atto n.1406

APPROVATO



## Regione Umbria

Giunta Regionale

Emendamenti all'Atto n.1406 Bis – DDL "Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Umbria 2022- 2024."

1) All'art.7, comma 1 dell'Atto n. 1406 <sup>BIS</sup> dopo le parole: "per cento" sono aggiunte le seguenti: "nel rispetto della disciplina comunitaria in tema di aiuti di stato ed in particolare del regolamento (CE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 (REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis").".

8

APPROVATO

### Relazione

Con il presente emendamento si inserisce la precisazione sul rispetto della normativa sul "de minimis" nel corpo della disposizione relativa alla riduzione e differimento del canone demaniale lacuale.

2) La lettera b) del comma 3 dell'art. 11 dell'Atto n. 1406 <sup>BIS</sup>/2022 è sostituita dalla seguente:"Il diritto di superficie dura fino alla data del 30 Ottobre 2060".

9

APPROVATO

### Relazione

Con questo emendamento si precisa che la concessione del diritto di superficie delle aree di proprietà regionale per il completamento della Piastra Logistica di Terni-Narni dura fino alla data del 30 Ottobre 2060 in considerazione del disposto dell'articolo 2 comma 3 del DM 138T/2000 e s.m.i. che prevede la durata della concessione ad RFI in anni 60 (sessanta) a decorrere dalla data di emanazione dell'atto intervenuta in data 31 ottobre 2000 .

Le disposizioni di cui alle presenti proposte di emendamento non determinano oneri a carico del bilancio regionale.

**FIRMATO DIGITALMENTE**  
**Paola Agabiti**

PROT. 4939



**Regione Umbria**  
Giunta Regionale

**APPROVATO**

Regione Umbria - Assemblea Legislativa  
cons.reg.umbria@arubapec.it

Regione Umbria - Assemblea legislativa - Squarta Marco  
marco.squarta@pec.alumbria.it

Documento elettronico sottoscritto  
mediante firma digitale e conservato  
nel sistema di protocollo informatico  
della Regione Umbria

**Oggetto: Emendamenti Atto n.1406 Bis – DDL “Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Umbria 2022- 2024.”.**

Si trasmette in allegato l'elenco degli emendamenti di cui all'oggetto, corredato da relazione illustrativa.

Distinti saluti

Perugia 25/07/2022

Allegato:

-emendamenti all'Atto n.1406 Bis

GIUNTA REGIONALE

Assessore alla programmazione europea,  
al bilancio e alle risorse umane e  
patrimoniali, Turismo, Istruzione e Diritto  
allo studio, Cultura

Paola Agabiti

L'Assessore  
Paola Agabiti

REGIONE UMBRIA  
Via Mario Angeloni, 61 - 06124 Perugia

Telefono: .075 504 5381  
FAX:

Indirizzo email:  
paola.agabiti@regione.umbria.it

Indirizzo PEC:  
regione.giunta@postacert.umbria.it



Emendamento Atto n.1406 Bis – DDL “Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Umbria 2022- 2024.”.

- 1) **Emendamento alla Tabella Allegato 19** Elenco variazioni delle spese a carattere continuativo autorizzate con il Bilancio 2022-2024 e quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

| Missione | Descrizione Missione                          | Programma | Descrizione Programma                      | Legge  | Titolo | Assestamento 2022 | Assestamento 2023 | Assestamento 2024 |
|----------|---|-----------|--|--|--------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01       | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 05        | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | L.R. n. 18 del 28.12.2017: Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018-2020 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2018) Art. 6 (Riconoscimento patrocinio legale e rimborso delle spese legali ai dipendenti e agli amministratori regionali). | 1      | 50.000,00         | -                 | -                 |

APPROVATO

- 2) **Emendamento alla Tabella 3 - Allegato 4** Prospetto delle variazioni alle spese di bilancio per Missioni, Programmi e Titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2022-2024.



## Regione Umbria

Giunta Regionale

| MISSIONE | DESCRIZIONE                                   | PROGRAMMA | DESCRIZIONE                                | TITOLO | COMPETENZA 2022 | CASSA 2022  |
|----------|---|-----------|--|--------|-----------------|-------------|
| 01       | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 05        | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 1      | 50.000,00       | 50.000,00   |
| 20       | FONDI E ACCANTONAMENTI                        | 01        | FONDO DI RISERVA                           | 1      | -50.000,00      | -50.000,00  |
|          |   |           | <b>TOTALE VARIAZIONE</b>                   |        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |

Si dà atto, a seguito delle variazioni sopraindicate, del permanere degli equilibri del Bilancio assestato 2022-2024 prescritti all'articolo 40, comma 1 del D.Lgs. 118/2011.

**Le variazioni sopraindicate si intendono apportate anche a tutti i prospetti e allegati all'Atto n. 1406 Bis in oggetto.**

APPROVATO

### Relazione

Il presente emendamento incrementa lo stanziamento previsto nell'esercizio 2022 per il finanziamento delle spese a carico della Regione di cui all'articolo 6 della l.r. n. 18/2017.

Tale disposizione disciplina, anche mediante il regolamento attuativo adottato con DGR n. 417 del 11/04/2019, il riconoscimento del patrocinio legale e del rimborso delle spese legali per i dipendenti e gli amministratori dell'Ente ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti dei medesimi, per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio. Tale disposto normativo, in riferimento ai dipendenti del comparto e della dirigenza dell'Ente, trova fondamento giuridico rispettivamente nel C.C.N.L. 14.09.2000 e nel C.C.N.L. 1998-2001 e relativi contratti integrativi decentrati. In particolare l'art. 28 del C.C.N.L. 14.09.2000 recita: "L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e dell'adempimento dei compiti di ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'Ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado di giudizio.....omissis". Tale previsione risponde all'esigenza di evitare che il dipendente di un ente pubblico, chiamato ingiustamente a rispondere di presunte



## Regione Umbria

Giunta Regionale

attività illecite nell'espletamento dei compiti di ufficio, debba sopportare il peso economico del processo. Essa costituisce l'espressione del principio generale in base al quale le conseguenze economiche dei comportamenti adottati da chi agisce per curare un interesse altrui debbano essere poste a carico del titolare dell'interesse medesimo. Inoltre, la finalità della normativa di settore è l'esigenza di sollevare i funzionari pubblici dal timore di eventuali conseguenze giudiziarie connesse all'espletamento del servizio (e dunque di consentire lo svolgimento sereno delle funzioni e dei servizi pubblici) e tenere indenni i soggetti delle spese legali affrontate per i procedimenti giudiziari strettamente connessi all'espletamento dei propri compiti istituzionali, con la conseguenza che il requisito essenziale in questione può considerarsi sussistente solo quando risulti possibile imputare gli effetti dell'agire del pubblico dipendente direttamente all'amministrazione di appartenenza (Cons. Stato, Sez. III, 25 novembre 2003, parere n. 332/2003).

Il diritto al rimborso delle spese legali viene riconosciuto, tanto ai dipendenti, legati all'Amministrazione da un rapporto di subordinazione e per i quali vi è un'espressa previsione nella norma collettiva, quanto agli amministratori legati all'Ente da un rapporto organico senza vincolo di subordinazione derivante dal mandato loro attribuito.

La vigente normativa, in particolare l'art. 3 comma 2-bis del D.L. 23/10/1996 n. 543 prevede espressamente che siano rimborsate, dall'Amministrazione di appartenenza, le spese legali sostenute dai soggetti per legge sottoposti al giudizio della Corte dei Conti, ivi inclusi gli amministratori, nei limiti stabiliti dalla sentenza che, definendo il giudizio, liquida l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa del prosciolto. A seguito di pronuncia di una sentenza di assoluzione con formula piena o c.d. liberatoria, con cui sia stabilita l'insussistenza dell'elemento psicologico del dolo e della colpa grave e da cui emerga l'assenza di pregiudizio per gli interessi dell'Amministrazione, il dipendente pubblico e l'Amministratore potranno ottenere il rimborso delle spese legali sostenute, nei limiti previsti dalla legge.



L'emendamento in oggetto si rende necessario per provvedere al rimborso delle spese legali di cui all'articolo 6 della l.r. 18/2017 statuite nelle sentenze di proscioglimento nel giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti di alcuni Amministratori della precedente legislatura, per l'ammontare complessivo di euro 50.000,00 al netto di quanto liquidato dall'Assicurazione regionale.

La copertura finanziaria della spesa viene assicurata mediante riduzione dello stanziamento dell'esercizio 2022 del Fondo di Riserva per spese impreviste (capitolo 06110\_S) di cui alla Missione 20, Programma 01, Titolo 1 del Bilancio di previsione 2022-2024 che presenta la necessaria disponibilità.

*FIRMATO DIGITALMENTE*

**Paola Agabiti**

**Oggetto:** Atto n. 1406/bis - Proposta di emendamento dell'Assessore Agabiti - Tabella Allegato 19 - Tabella 3 Allegato 4

**Direzione:** Entrata

**Corrispondenti:** Giunta regionale (PEC)

**Nome File:** NR\_030592\_2022.pdf

**Impronta:** 09C8D510C019DD0D999611E65A65EC9B16EBEEE34149A3DA7E178DC437EBD847